



STATUTO

Art.1

E' costituita in Bologna l'Associazione di donne denominata "ARMONIE", libera forma associativa senza fini di lucro, con sede in Bologna, via Emilia Levante 138 - CAP 40139.

La durata dell'Associazione è illimitata, ma vincolata al decadimento dei fini associativi.

L'assemblea delle socie stabilisce l'assenza di fini di lucro e vieta qualsiasi ripartizione di proventi tra le associate in forme indirette o differite.

Art.2 Finalità

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà, si prefigge come scopo di:

- favorire l'aggregazione e promuovere azioni per il diritto alla sicurezza e alla mobilità, per l'autodeterminazione delle donne secondo le norme emanate in oggetto dal Parlamento della Comunità Europea, servendosi di un luogo sito nel Quartiere Savena
- attuare nel centro-laboratorio attività culturali, sociali e ricreative rivolte alle donne, che favoriscano l'incontro e lo scambio con realtà e culture diverse affinché la libertà di tutte si possa realizzare in un continuo e reciproco arricchimento, al di là delle appartenenze etniche e politiche
- promuovere e divulgare la cultura della non-violenza in ogni sua forma
- organizzare gli spazi esterni e interni per attività culturali, sociali e ricreative atte a favorire il benessere psicofisico delle socie
- offrire uno spazio di incontro, ascolto e consulenza per donne relativamente a solitudine, sicurezza, diritti, salute, benessere psicofisico, etc.
- aderire ad altre associazioni che perseguano i medesimi scopi e le stesse finalità, pur mantenendo la propria identità e autonomia
- costruire rapporti di vicinato e pratiche sostenibili nella quotidianità, nei rapporti interpersonali, in campo politico, sociale ed ecologico che permettano di vivere con agio il proprio quartiere e la propria città come cittadine del mondo.

Le attività a titolo gratuito sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dalle socie.

E' previsto il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea delle associate.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socia.

Art.3 Risorse economiche

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote sociali
- b. contributi privati
- c. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- d. donazioni e lasciti testamentari
- e. rimborsi derivanti da convenzioni
- f. campagne di raccolta fondi

Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie entro il mese di marzo.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali.

Art.4 Componenti dell'Associazione

Il numero delle socie è illimitato. Fanno parte dell'Associazione le socie fondatrici e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, condividendone le motivazioni e le modalità

operative.

Art.5 Criteri di ammissione ed esclusione delle Socie

L'ammissione a socia, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte delle interessate.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione delle nuove socie nel libro delle socie dopo che le stesse avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sulle eventuali non accettazioni delle domande, sempre motivate, si pronuncia anche l'Assemblea.

Comportano la perdita della qualità di socia e non prevedono la restituzione delle quote sociali versate:

- il recesso
- il mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
- il comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- persistenti violazioni statutarie
- l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra la stessa e l'Associazione.

L'esclusione delle socie è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art.6 Doveri e Diritti delle Associate

Le socie sono tenute a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Le socie hanno diritto a :

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto
- accedere alle cariche associative.

Art.7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea delle socie
- b. il Comitato Direttivo
- c. la Presidente

Art.8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutte le socie e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associata potrà farsi rappresentare in Assemblea da un'altra socia con delega scritta.

Ogni socia non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre :

- a. approva il programma annuale di iniziative ed attività
- b. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio
- c. nomina ed elegge le componenti il Comitato Direttivo
- d. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- e. stabilisce l'entità della quota associativa annuale
- f. approva le convenzioni che definiscono i rapporti con gli Enti Pubblici.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dalla Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta la stessa presidente o almeno un terzo delle componenti il Comitato Direttivo lo richiedano.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e ne conferisce mandato al comitato direttivo per l'attuazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza dalla Vice presidente, o in assenza di entrambe, da altra componente il Comitato Direttivo indicata tra le presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea sia straordinaria che ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più una delle socie. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Art.9 Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a undici elette dall'Assemblea delle socie.

Le componenti del Comitato Direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente le associate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, una delle componenti decada dall'incarico, il Comitato Direttivo deve provvedere alla sua sostituzione nominando la prima tra le non elette che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà delle componenti il Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno una Presidente, una Vice presidente, una Segretaria, una Vice Segretaria ed una Tesoriera.

Al Comitato spetta di:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- b. predisporre il bilancio consuntivo e preventivo
- c. deliberare sulle domande di nuove adesioni
- d. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie.

Il Comitato Direttivo è presieduto dalla Presidente o in sua assenza dalla Vice presidente e in assenza di entrambe dalla socia più anziana.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta la Presidente o in sua vece la Vice presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi delle componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza delle sue componenti ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute.

I verbali di ogni riunione del Comitato Direttivo, redatti a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art.10 La Presidente

La Presidente, nominata dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea delle Socie. Alla Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Assemblea di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vice-Presidente, anch'essa nominata dal Comitato Direttivo.

La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Art.11 Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per le associate di cui al precedente art. 2.

Art.12 Norme finali

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato, operanti in identico o analogo settore, con l'obbligo che sia devoluto a fini di utilità sociale.

Art.13

Per quanto non espressivamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Bologna, 14.12.2000